

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 74-4223

Atti aziendali delle AA.SS.RR – A.S.L. CN2 di Alba e Bra - Atto n. 660 del 12.11.2021 “Atto Aziendale – Modifiche organizzative dell'ASL CN2 a livello amministrativo ed ospedaliero. Rettifica dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 445 del 26.11.2019“. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'organizzazione e il funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali (AA.SS.RR.) sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., adottato dal Direttore Generale in applicazione dei principi e dei criteri stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale;

ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1, gli Atti Aziendali sono soggetti al recepimento della Giunta Regionale, previa “verifica della coerenza con gli atti aziendali delle AA.SS.RR. del medesimo ambito territoriale”;

con D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A, sono stati ridefiniti i “Principi e i criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e l'applicazione dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012”; con D.G.R. n. 2-530 del 19.11.2019 l'allegato A, par. 3.5, del suddetto provvedimento regionale è stato modificato ed integrato nella parte concernente la determinazione del numero di strutture complesse dell'area PTA (professionale , tecnica e amministrativa);

L'ASL CN 2 di Alba-Bra, con deliberazione n. 1208 del 17.11.2015, ha adottato il proprio Atto Aziendale, recepito dalla Giunta Regione con provvedimento n. 53-2487 del 23.11.2015; l'ASL ha successivamente modificato l'Atto Aziendale, con atti nn. 257 del 24/08/2017 e 308 del 13/10/2017, recepiti dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 41-5985 del 24/11/2017, n. 218 del 18.05.2018, recepito con D.G.R. n. 31-7219 del 13.07.2018, n. 82 del 25/02/2019 modificato e integrato con atto n. 101 del 08/03/2019, recepito con D.G.R. n. 28-8856 del 29.04.2019 e n. 370 del 15.10.2019, come modificato con atto 445 del 26.11.2019, recepito con D.G.R. n. 12-637 del 6.12.2019;

dato atto che:

l'Azienda, in data 15/11/2021, ha fatto pervenire la deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 12.11.2021 ad oggetto “Atto Aziendale – Modifiche organizzative dell'ASL CN2 a livello amministrativo ed ospedaliero. Rettifica dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 445 del 26.11.2019”;

L'attività istruttoria concernente il suddetto atto è stata espletata dalla Direzione Sanità, responsabile del procedimento di verifica, con il coinvolgimento dei competenti Settori della Direzione, nei termini e con le modalità di cui alla D.D. 99/2013; i relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione medesima;

L'attività regionale di verifica ha riguardato la coerenza dell'Atto Aziendale alla programmazione regionale e alla normativa nazionale e regionale in materia di organizzazione

aziendale, nonché la coerenza con gli atti aziendali delle AA.SS.RR. del medesimo ambito territoriale;

a conclusione dell'attività istruttoria non sono stati formulati rilievi in ordine al provvedimento aziendale n. 660 del 12.11.2021, valutato quanto segue:

- l'intervento organizzativo proposto risulta coerente rispetto ai criteri di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A, s.m.i, in quanto il trasferimento delle attività ospedaliere, dagli ex presidi ospedalieri San Lazzaro di Alba e Santo Spirito di Bra al presidio ospedaliero unico Michele e Pietro Ferrero a Verduno, ha determinato nuove esigenze, in termini di aggiornamento strutturale, tecnologico e organizzativo, in relazione ai maggiori volumi di attività attesi, alla necessità di assicurare il governo degli eventi collegati alla pandemia da COVID 19, nonché al nuovo utilizzo degli stabili del San Lazzaro e del Santo Spirito, fulcro degli investimenti, per l'Asl Cn2, garantiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura 6;

- per quanto concerne il rispetto dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse di cui alla D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A, s.m.i, si ritiene giustificata, in relazione alle sopra descritte esigenze aziendali, la deroga alla DGR 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i, con riferimento alla istituzione della SC Malattie dell'Apparato Respiratorio, nonché della SC Chirurgia generale ad indirizzo Oncologico, in sostituzione della SC Ginecologia Oncologica; Parimenti, in relazione alle esigenze espresse dall'Azienda, si ritiene giustificata la previsione del Dipartimento Funzionale di Ricerca e Clinica della Nutrizione, nonché la previsione delle strutture semplici proposte che, seppur in esubero rispetto allo standard assegnato all'Azienda, rientrano nello standard di strutture semplici calcolato complessivamente a livello regionale;

visto l'art. 3, co. 1-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, s.m.i.;

visto il D.M. n 70 del 2.04.2015;

vista la D.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012 (PSSR 2012-2015);

vista la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.,

vista la D.G.R. 26-1653 del 29.06.2015;

vista la D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A, come modificato e integrato con D.G.R. n. 2-530 del 19.11.2019.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, in quanto l' ASR dovrà provvedere con ricorso alle risorse annualmente assegnate in sede di riparto e nei limiti dei tetti di spesa del personale assegnati con D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016 s.m.i. così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.21;

la Giunta Regionale a voti unanimi espressi nei modi di Legge,

delibera

ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1

- di prendere atto dell'adozione, da parte del Direttore Generale dell'ASL CN 2 della deliberazione n. 660 del 12.11.2021 ad oggetto “Atto Aziendale – Modifiche organizzative dell'ASL CN2 a livello amministrativo ed ospedaliero. Rettifica dell'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 445 del 26.11.2019”;
- di recepire le modifiche organizzative ivi apportate all'Atto Aziendale di cui alla deliberazione n. 1208 del 17.11.2015, s.m.i, sulla base dell'istruttoria richiamata in premessa, a seguito della quale si è valutato che l'intervento organizzativo proposto risulta coerente rispetto ai criteri di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A, s.m.i, in quanto il trasferimento delle attività ospedaliere, dagli ex presidi ospedalieri San Lazzaro di Alba e Santo Spirito di Bra al presidio ospedaliero unico Michele e Pietro Ferrero a Verduno, ha determinato nuove esigenze, in termini di aggiornamento strutturale, tecnologico e organizzativo, in relazione ai maggiori volumi di attività attesi, alla necessità di assicurare il governo degli eventi collegati alla pandemia da COVID 19, nonché al nuovo utilizzo degli stabili del San Lazzaro e del Santo Spirito, fulcro degli investimenti, per l'Asl Cn2, garantiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura 6; per quanto concerne il rispetto dei parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse di cui alla D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015, All. A, s.m.i, si ritiene giustificata, in relazione alle sopra descritte esigenze aziendali, la deroga alla D.G.R. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i, con riferimento alla istituzione della SC Malattie dell'Apparato Respiratorio, nonché della SC Chirurgia generale ad indirizzo Oncologico, in sostituzione della SC Ginecologia Oncologica; Parimenti, in relazione alle esigenze espresse dall'Azienda, si ritiene giustificata la previsione del Dipartimento Funzionale di Ricerca e Clinica della Nutrizione, nonché la previsione delle strutture semplici proposte che, seppur in esubero rispetto allo standard assegnato all'Azienda, rientrano nello standard di strutture semplici calcolato complessivamente a livello regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l' ASR dovrà provvedere con ricorso alle risorse annualmente assegnate in sede di riparto e nei limiti dei tetti di spesa del personale assegnati con D.G.R. n. 12-3442 del 23.06.2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)